

Verso soluzione senza soglie per la scadenza d'aprile

Spesometro super

Anche operazioni under 3 mila €

DI FABRIZIO G. POGGLIANI
E FRANCESCO ZUECH

Nello «spesometro» riferito all'anno 2011, dentro tutte le operazioni, anche quelle di ammontare inferiore ai 3 mila euro.

Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, infatti, l'Agenzia delle entrate renderà libere le comunicazioni per le operazioni «sotto soglia», confermando, con specifica nota, che permetterà (scelta discrezionale) la comunicazione delle operazioni, relative al 2011 in scadenza al prossimo 30 aprile, di sotto ai 3 mila (o 3.600) euro, anche per importi «non frazionati». La nota confermerà ciò che emerge già chiaramente dall'utilizzo della nuova versione (release 2.0.1) del software messo a disposizione in questi giorni dalla stessa agenzia, poiché il diagnostico accetta anche le citate situazioni.

Peraltro, l'eliminazione dei controlli legati all'importo dal campo «modalità di pagamento» agevolerà il lavoro degli operatori, lasciando libertà agli stessi di comunicare tutte le operazioni

senza tenere conto delle soglie e, soprattutto, senza restare soggetti all'applicazione di specifiche sanzioni. Questo è l'ulteriore e quantomeno opportuno passo in avanti per agevolare i contribuenti chiamati nei prossimi giorni ad affrontare il secondo appuntamento con la comunicazione «spesometro». Considerato che i tracciati definitivi sono stati rilasciati solo con il provvedimento del 16/9/2011 sarebbe risultato, infatti, estremamente difficile (soprattutto per il 2011, considerato che le soglie, per le operazioni soggette a obbligo di fatturazione, scendono da € 25.000 a € 3.000) individuare e selezionare correttamente le fatture che singolarmente risultano sotto la soglia indicata ma che si calano nel contesto di un ammontare complessivamente superiore, in quanto facenti parte di «contratti collegati», di contratti a «corrispettivi periodici» o, più semplicemente, a fatture di acconto e saldo. La semplificazione introdotta nel software faciliterà, pertanto, l'operatività della gran parte dei contribuenti (e degli studi professionali) che tengono la contabilità meccanografica-

mente e che, per il 2011, potranno, così, evitare le troppo complesse analisi legate all'esegesi contrattuale delle operazioni fatturate. Tale soluzione, in effetti, meglio risponde a quanto già evidenziato dall'Agenzia delle entrate, con apposito documento di prassi (circ. 24/E/2011), laddove ebbe a precisare che la soglia «... risponde a uno dei principali obiettivi che la norma si prefigge di realizzare, consistente nella necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza...», nella considerazione che la stessa non deve rappresentare un ostacolo operativo per i contribuenti, poiché l'obiettivo non celato è quello di circoscrivere gli adempimenti a una più ristretta platea di titolari di partita Iva.

In conclusione, soprattutto per gli operatori non esercenti attività di commercio al dettaglio, la possibilità offerta dalla nuova versione del software eviterà, quindi, improbabili e complesse analisi delle varie operazioni realizzate in un periodo nel quale le informazioni richieste non erano ancora note.

© Riproduzione riservata

La norma di comportamento Aidc

Superficie tassata come una cessione

DI FABRIZIO G. POGGLIANI

Costituzione del diritto di superficie a favore di terzi con tassazione equiparata a quella di una cessione di un immobile, ancorché differenziata in base al soggetto cedente (privato o impresa).

Questo ciò che si evince chiaramente dalla norma di comportamento n. 183, elaborata dall'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili. Come sempre, l'associazione si propone di fornire il proprio orientamento su temi di natura tributaria e, in tal caso, la stessa commissione adita si è concentrata sul trattamento fiscale (dirette e indirette) del corrispettivo derivante dalla costituzione di un diritto di superficie; problema di estrema attualità, soprattutto dopo l'avvento del fotovoltaico.

Il documento, ai fini dell'imposizione diretta, conferma che per le persone fisiche si deve far riferimento alle disposizioni contenute nella lett. b), del comma 1, dell'art. 67, del dpr n. 917/1986 (Tuir), mentre per i soggetti imprenditori il corrispettivo può

rientrare nella fattispecie di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 86, se il bene immobile è collocato tra le immobilizzazioni, o nella lett. a), del comma 2, dell'art. 109 del Tuir, se l'immobile è un bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (rimanenza). Di conseguenza, ai fini dell'imposizione diretta, in presenza di persona fisica non imprenditore, si dovrà tenere conto della qualità del bene immobile (terreno agricolo, edificabile o fabbricato), del periodo di possesso (più o meno di 5 anni) e dalla modalità di acquisizione (successione, donazione o acquisto); se si tratta di un terreno agricolo o di un fabbricato posseduto da più di 5 anni o pervenuto per successione (mortis causa) oppure di un'unità immobiliare adibita, quale abitazione principale dal cedente o dai propri familiari, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la costruzione, il cedente non realizza alcun reddito imponibile. Se la concessione del diritto di superficie riguarda, invece, terreni edificabili o fabbricati non rispettivi delle condizioni appena indicate, la plusvalenza deve essere determinata, quale differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto. Nel caso di soggetti imprenditori (società, non semplici e persone fisiche), posta la diversa collocazione del bene nell'impresa (immobilizzazione o rimanenza), la cessione del diritto di superficie configura un ricavo (da iscriverne per competenza) o una plusvalenza. Con riferimento all'imposizione indiretta, Iva in particolare, in ossequio a quanto disposto dalla disciplina nazionale (dpr 633/1972) la cessione del diritto di superficie è qualificata come «cessione di bene» (immobile), con la conseguenza che se il terreno non è edificabile, l'operazione non rientra nel campo di applicazione del tributo, di cui alla lett. c), comma 3, art. 2, del decreto Iva, se la costruzione è inquadrabile tra quelle indicate ai punti 8-bis) e 8-ter), dell'art. 10 del medesimo decreto, l'operazione è esente da Iva mentre, nei restanti casi, l'operazione è imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria (21%). Infine, con riguardo all'imposta di registro, si deve verificare se l'operazione di costituzione o trasferimento del diritto di superficie acquisisce rilievo ai fini di detto tributo, giacché alternativo all'Iva e, di conseguenza, si deve verificare se l'operazione rientra o meno nel campo di applicazione dell'Iva; nel primo caso, l'operazione sconta l'imposta di registro proporzionale, con registrazione in termine fisso.

Svizzera-Germania, ok alle modifiche

L'accordo fiscale piace ai Lander

DI TANCREDI SEQUI

Il nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Germania convince i ministri dei lander tedeschi. Finora divisi sulle condizioni economiche prospettate da Berna, i rappresentanti locali hanno dato il via libera alle modifiche apportate dalla Svizzera agli accordi con Berlino (alla luce delle variazioni messe a punto la scorsa settimana anche dal Regno Unito), che dovrebbero innalzare al 29% l'aliquota massima sui capitali depositati nei caveau delle banche svizzere da parte dei cittadini della Germania (rispetto al 26% concordato inizialmente). Mentre l'imposta liberatoria sui fondi neri depositati fino a oggi in Svizzera sembrerebbe destinata a salire fino al 41% a dispetto del 34% inserito nel primo accordo sottoscritto tra i due paesi ma non ancora ratificato dal parlamento tedesco. I tempi, intanto, sembrano stringere. La Confederazione elvetica attende infatti una risposta rapida da Berlino dal momento che il testo dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013. Non accennano intanto a placarsi le polemiche delle ali oltranziste del paese sulla necessità di scendere a patti con gli evasori. Per il fronte del no all'accordo



Norbert Walter-Borjans

con Berna, non esiste alcuna aliquota né alcun modo per spiegare ai contribuenti onesti i termini di un'intesa che di fatto sancisce il segreto bancario a favore di coloro che hanno evaso le tasse negli anni passati. Una visione condivisa dal ministro delle finanze del Nord Reno-Westfalia, Norbert Walter-Borjans, che non ha fatto segreto del proprio disappunto per l'accordo raggiunto in seno ai lander.

© Riproduzione riservata

LETTERA/ DIRIGENTI ILLEGITIMI

Pagati con i soldi altrui

Come cittadini italiani, prima ancora di essere pubblici impiegati e prima ancora di appartenere ad una realtà sindacale nel mondo del lavoro pubblico, siamo molto scontenti delle dichiarazioni del sottosegretario all'economia, Vieri Ceriani, su come pensa di aver liquidato la questione di circa 800 incarichi dirigenziali nulli all'Agenzia delle entrate. Il governo, per bocca dell'illustre ex funzionario della Banca d'Italia, rispondendo ad una interrogazione parlamentare sostiene di aver chiuso la partita con una leggina, che neanche l'ultimo governo Andreotti avrebbe emanato. Esiste, però, un ulteriore aspetto che riguarda l'equità, non a tutti noto. Mi spiego meglio. Per pagare le posizioni attribuite illegittimamente, non identificabili in base ai contratti, sono state finanziate sottraendo soldi sia dal fondo per la retribuzione dei dirigenti, sia dal fondo del rimanente personale. Si tratta, a quanto ci consta, di una sottrazione di circa 100 milioni di euro che hanno procurato un riflesso molto significativo nelle procedure di sviluppo economico recentemente attuate. È inutile dire che tale fatto ha costretto l'Agenzia a operare ulteriori iniquità nei confronti del proprio personale, scatenando un'altra grande guerra interna. Lo sapeva Vieri Ceriani di questo fatto? Si illude ancora che, in tali condizioni, si possa condurre un'efficace lotta all'evasione fiscale?

Giancarlo Barra - Segretario generale
DIRPUBBLICA/CONFEDIR-MIT

ONLINE 15 ANNI
DELL'ESPERTO RISPONDE

Tutte le risposte ai quesiti
dei lettori sono disponibili
sul sito www.italiaoggi.it/quesitario



La norma di comportamento e la composizione della Commissione su www.italiaoggi.it/documenti